

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL CONSULENTE DEL LAVORO

Ordine Consulenti del Lavoro di Torino

I rischi della professione

La tutela del patrimonio

Aumento del contenzioso negli ultimi anni, dovuto tra l'altro a:

- ampliamento responsabilità del prestatore d'opera intellettuale
- **atteggiamento** maggiormente **critico** dei clienti
- **maggiore esposizione al rischio** dovuta al particolare momento economico
- aumento delle **competenze**
- **CYBER RISK**

Rischi per il proprio patrimonio


Il professionista deve tutelare il suo patrimonio dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi danneggiati dalla Sua attività con polizza di Responsabilità civile professionale

I rischi della professione

La disciplina del codice civile


Articolo 1176

La norma impone al libero professionista di impiegare nell'esercizio della propria attività la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto



obbligo di mezzi

Nelle professioni intellettuali si ha l'obbligo di mezzi ma anche di risultato, soprattutto quando la prestazione è di routine o di facile esecuzione



Ad esempio : tenuta delle scritture contabili obbligatorie, tenuta del registro IVA e relative procedure, tenuta dei libri matricola e paga ed effettuazione dei relativi versamenti, gestione del contenzioso fiscale, presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Gli inconvenienti più frequenti del Consulente del Lavoro

I casi più frequenti di responsabilità sono:

- Errori di calcolo nella compilazione della busta paga (errato inquadramento nella categoria del lavoratore, errato conteggio e calcolo degli straordinari, errata applicazione dei minimi tabellari, errato calcolo del TFR)
- Errori di calcolo nella determinazione dei contributi obbligatori (INPS, INAIL, ecc.)
- Errori di calcolo nella determinazione delle trattenute fiscali (IRPEF)
- Omesse comunicazioni di assunzione o risoluzione del contratto di lavoro ai competenti Uffici del Ministero del Lavoro
- Decorrenza termini nella proposizione di ricorsi, o ritardi nelle presentazioni di dichiarazioni
- Adempimento doveri di controllo/vigilanza nei i collegi sindacali e negli organi esecutivi fallimentari

Obblighi di legge

Dpr 137/2012

14 agosto 2013

Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali, **idonea** assicurazione per i danni derivanti **al cliente** dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.

Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare.

Le coperture assicurative

Qual è la validità temporale della mia polizza?

Ho sottoscritto una polizza valida dal 2014 al 2017; che poi ho disdetto. Oggi, 2018, ricevo una richiesta di risarcimento per un'attività svolta nel 2016. Sono assicurato?

Quale evento attiva la polizza?

Se, dopo la conclusione della mia attività, mi viene richiesto un risarcimento, sono coperto?

Quale è il massimale più adeguato alle mie esigenze?

Quali sono gli aspetti che devo verificare per capire se la polizza è adatta alle mie necessità?

DOMANDE
FREQUENTI

La polizza RC Professionale

Alcuni concetti fondamentali

Formulazione polizza

Loss occurrence

La compagnia risponde dei sinistri verificatisi nel periodo di validità della polizza indipendentemente dal momento in cui vengano denunciati (art. 1917 C.C.)

Claims made

Le garanzie sono valide per i reclami fatti per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo.

Tutti gli assicuratori escludono sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze conosciute o conoscibili dall'assicurato al momento della stipula della polizza (contratto assicurativo)

Aspetti temporali

Retroattività

Qualora il professionista fosse già assicurato, oppure qualora l'assicuratore lo ritenga, lo stesso assicuratore può accordare la copertura per un periodo anteriore alla decorrenza della polizza.

L'evento che determina la richiesta di risarcimento deve verificarsi durante gli anni di retroattività o la vigenza del contratto.

La richiesta di risarcimento può pervenire fino alla scadenza del periodo di polizza

Postuma

Comporta l'operatività della garanzia per un certo periodo di tempo successivo alla cessazione della polizza.

L'evento che determina la richiesta di risarcimento deve verificarsi durante la vigenza del contratto.

La richiesta di risarcimento può pervenire fino alla scadenza del periodo di postuma.

La polizza RC Professionale Dalle coperture *Loss occurrence*...

La polizza *loss occurrence* copre fatti avvenuti durante il periodo di validità della polizza stessa, a prescindere dalla data di prima richiesta di risarcimento (ex art. 1917 c.c.)

Periodo di copertura
(*riferito al danno*)

Periodo vigenza del contratto

Con le polizze *loss occurrence* le compagnie assicurative dovevano tenere in osservazione per molto tempo contratti scaduti prima di poter essere in grado di stabilire una tariffa corretta; con la conseguenza che le tariffe fissate risultavano di fatto già inadeguate al momento della loro definizione.

La polizza RC Professionale ...alle coperture Claims made

Periodo di copertura riferito al danno

Retroattività
Il danno

Periodo
di assicurazione

Postuma
La richiesta danni

- Le garanzie sono valide per i reclami ricevuti **per la prima volta** dall'assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo.
- Tutti gli assicuratori **escludono** sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze conosciute o conoscibili dall'assicurato al momento della stipulazione della polizza.

La polizza RC Professionale

Dal Loss occurrence al Claims made: dinamiche temporali

		Efficacia retroattiva della polizza Y		
Assicurazione X	Assicurazione X	Assicurazione X	Assicurazione X	Assicurazione Y retroattività 2 anni
2014	2015	2016	2017	2018
Anni senza copertura assicurativa				

Claims made

SVANTAGGI

Claims made con validità temporale a discrezione delle compagnie: tutela assoluta solo con retroattività illimitata

Rischio di perdite patrimoniali in caso di interruzione del periodo di copertura: se il professionista riceve la richiesta di risarcimento in un periodo temporale in cui non ha rinnovato la polizza non sarà garantito da parte dell'assicuratore

VANTAGGI

Massimale non capiente precedente polizza

Garanzie non prestate dalla precedente copertura

La polizza RC Professionale

Dichiarazioni e definizioni sinistro/richiesta di risarcimento

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE

Hai ricevuto richieste di risarcimento danni negli ultimi ... anni?

Sei a conoscenza di atti, fatti, notizie o circostanze che potrebbero determinare richieste danni?

- Le garanzie sono valide per i reclami ricevuti **per la prima volta** dall'assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo.
- Tutti gli assicuratori **escludono** sempre la risarcibilità dei danni dovuti a circostanze conosciute o conoscibili dall'assicurato al momento della stipulazione della polizza.

Claims made

Conclusioni

La clausola «Claims made» non è vessatoria ma va sottoposta ad un giudizio di meritevolezza (Cass.Civ. S.U. 9140/2016)

- Clausola «mista» o «impura» (retroattività di alcuni anni) può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza in quanto può esporre il garantito a buchi di copertura
- Immeritevolezza infondata se prestata con clausola «pura» ovvero retroattività illimitata

Laddove la clausola claims made determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi che scaturiscono dal contratto con la compagnia, la suddetta clausola potrà essere dichiarata nulla sulla base di un giudizio di “meritevolezza” attribuito al giudice di merito

DDL S. 2085 Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale

Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente **prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.** La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».

Cenni sulle strutture delle polizza di RC Professionale

Garanzie	All Risks con struttura semplice costituita da: Condizioni generali e particolari già incluse, con evidenza delle esclusioni	Rischi nominati o definiti con struttura complessa ed articolata tra: Condizioni generali, particolari, esclusioni e condizioni aggiuntive
Questionario assuntivo	Nessuna richiesta	Dettaglio attività
Definizione di sinistro	Richiesta danni scritta e circostanze	Richiesta danni scritta
Sinistri in serie	Compresi con unica franchigia; compresi ma con franchigie per ogni danneggiato, esclusi.....	

Art. 18 - Rischi esclusi

- q) i sinistri temporalmente successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, non sono indennizzabili.

Oppure con **FRANCHIGIE** per ogni danneggiato:

Se la compagnia assicuratrice non precisa chiaramente che in simili ipotesi il sinistro viene considerato unico e la franchigia viene applicata una volta sola, c'è il rischio che la franchigia venga applicata ad **ogni danno** singolo

Cenni sulle strutture delle polizza di RC Professionale

Validità Temporale	verificare sempre le definizioni di retro, postuma, durata, efficacia etc..	
Massimali e sottolimiti	Nessuno	Esposti per tipo di attività svolta: es funzione di sindaco - 1/3 del massimale
Franchigie	unica e fissa	Diversificate per attività, per danno, ed espressa in forma % con minimo e massimo
RCT Conduzione Locali e RCO Dipendenti	Verificare se compresa	
Premio	Flat - Fisso	Soggetto a regolazione
Rinnovabilità	Senza Tacito Rinnovo o con nuovo questionario	Con Tacito Rinnovo

Il rischio penale del Professionista Consulente del Lavoro

Stanno aumentando i casi in cui i professionisti vengono coinvolti in indagini penali con l'accusa di concorso, per poi vedere la propria situazione risolta senza alcuna conseguenza.

Il rischio del professionista di concorrere

- nel reato di bancarotta
- nei reati tributari
- nei reati di falso

...reati contro la p.a. e contro la fede pubblica, in campo fiscale e nel riciclaggio, in materia di lavoro e processuale.

Chi è Marsh

.


MARSH

Presenza mondiale e leadership in Italia



**MARSH & McLENNAN
COMPANIES**

- Marsh & McLennan Companies (MMC) è una società globale di servizi professionali attiva nei settori della gestione dei rischi, dell'assicurazione e della consulenza



51.000 dipendenti
Presenza in più di 100 Paesi
Ricavi 2010 pari a 10,5 miliardi di US\$



MARSH



- Oltre 700 dipendenti
- Sede e direzione generale: Milano
- 16 uffici in tutta Italia
- Ricavi 2010 superiori ai € 209 milioni

Marsh in Italia

La Professional Associations Practice



- **Marsh Italia** dedica un'intera struttura, la **Professional Associations Practice**, alla gestione dei rischi dei professionisti
- **18 esperti** specializzati nel fornire una risposta alle esigenze di ogni professionista per la **tutela** del suo **patrimonio**
- **4 esperti** specializzati nella trattazione e nella **gestione dei sinistri**
- Ineguagliata esperienza specifiche per la gestione delle problematiche delle Associazioni e/o Ordini Professionali
- Oltre **50.000 professionisti assicurati** in tutt'Italia
- Oltre **5.000 sinistri** gestiti ogni anno

Marsh e l'accordo quadro AIG e CNO

- **Costo** estremamente contenuto a favore degli Iscritti
- Ampiezza delle garanzie a **tutela dell'intera attività svolta dal professionista** comprensiva anche della specifica copertura per il Visto leggero (Compensazione crediti e assistenza fiscale con eventuale estensione ai 730 precompilati)
- Presenza di un team Marsh a disposizione di tutti gli assicurati, per fornire consulenza ed assistenza (in caso di sinistro è anche previsto un tavolo congiunto con esperti del Consiglio Nazionale)
- Tecnologia, grazie ad una piattaforma internet di e-commerce dove è possibile verificare le condizioni di polizza, ottenere un preventivo ed attivare le garanzie.

Marsh e l'accordo quadro AIG e CNO

La copertura oggetto dell'accordo

Contraente Assicurato

- Consulente del lavoro libero professionista, individualmente
- Studio Associato tra Consulenti del lavoro o Società tra Professionisti (S.T.P.) con possibilità di includere in garanzia i soci che esercitano con propria partita IVA

Attività assicurata

Attività Professionale di Consulente del lavoro iscritto al relativo Albo.

A mero titolo esemplificativo ma non limitativo, sono incluse anche le seguenti attività :

- Attività di gestione contabile fiscale, registri IVA e libro unico, elaborazione dei cedolini paga, elaborazione 730 per conto terzi (collaborazione con CAF),
- Attività di redazione bilancio ed attività connesse e conseguenti
- Attività di Sindaco/Revisore e acquisizioni e fusioni (*fatturato inferiore del 40%*)
- Membro di commissione tributaria
- Incarico di CTU
- Amministratore di stabili condominiali
- Elaborazione dati
- Attività di conciliazione e arbitrato D.M. 180/2010 e Legge 183/2010
- RCT e RCO (conduzione locali e prestatori lavoro)
- RC SMARRIMENTO VALORI max € 25.000 franchigia 10% minimo € 500

Marsh e l'accordo quadro AIG e CNO

La copertura oggetto dell'accordo

Limite di risarcimento – Massimale

- A scelta a partire da € **250.000** e fino a € **2.500.000**
- Massimali superiori sono quotati *ad hoc*
- RCT da conduzione dello studio e RCO pari al massimale scelto con il limite di € 500.000

Condizioni aggiuntive

- Visto pesante **gratuito**.
- Visto leggero: massimale di € 3.000.000, garanzia postuma 5 anni. Premio annuale € 200 per compensazione crediti e assistenza fiscale, premio annuale € 320 con condizione aggiuntiva 730 precompilati
- Vincolo di solidarietà per incarichi di sindaco e di revisore dei conti con premio annuale a partire da € 50

Retroattività

- **ILLIMITATA**

Marsh e l'accordo quadro AIG e CNO

La copertura oggetto dell'accordo

Postuma

- Per cessazione dell'attività professionale 10 anni con premio unatantum aggiuntivo pari al 200% dell'ultimo pagato.
- Per decesso 10 anni gratuita
- Per cessazione contratto 10 anni con premio unatantum 400%

Regolazione premio sul fatturato

Nessuna: i premi sono **fissi** per fascia di fatturato

Franchigie (non opponibile al terzo)

- Attività ordinaria a partire **da € 250 e fino a € 1.000 per sinistro**, a seconda del massimale scelto
- Attività di Sindaco/Revisore Conti, a partire **da € 2.500 e fino a € 5.000**, a seconda del massimale scelto
- Per estensione «Visto leggero» limitatamente all'elaborazione modelli 730 precompilati **scoperto 25%** dell'importo dell'imposta che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi di legge

Marsh e l'accordo quadro AIG e CNO

La copertura oggetto dell'accordo

Sinistri in serie	<p>Tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico sinistro.</p> <p>Qualsiasi <i>richiesta di risarcimento</i> derivante da, basata su od attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola richiesta di risarcimento ai sensi della presente polizza.</p>
Definizione di sinistro Circostanze	<p>Prevista possibilità di dar notizia alla Compagnia per iscritto di ogni <i>sinistro</i> o fatto che potrebbe dare luogo ad un danno o ad una <i>richiesta di risarcimento</i>; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione.</p>
Società assicuratrice	<p>L'Assicuratore è AIG Europe Limited che fa parte di AIG, gruppo assicurativo leader mondiale con oltre 90 milioni di clienti in 130 paesi.</p> <p>La Rappresentanza Generale per l'Italia è in Via della Chiusa n. 2, 20123 Milano</p>

Marsh e l'accordo quadro AIG e CNO

La copertura oggetto dell'accordo

Durata Polizza


La Polizza ha una durata annuale senza tacito rinnovo. In prossimità di ogni scadenza annuale, l'Assicurato riceverà una comunicazione a mezzo e-mail con le istruzioni per il rinnovo.

Convenzionalmente sono previste 3 scadenze fisse a cui verranno ricondotte tutte le scadenze dei singoli contratti stipulati

- **31.03**
- **31.07**
- **30.11**

Pertanto il premio al momento della sottoscrizione sarà pari al premio annuo, maggiorato dell'eventuale rateo che verrà conteggiato sino alla prima scadenza favorevole.

Esempio su premio annuo di € 350 in caso di decorrenza copertura richiesta dalle ore 24.00 del 26.06.2012, la scadenza sarà ore 24.00 del 31.07.2013, con premio alla firma di € 408,33



Marsh e l'accordo quadro AIG e CNO

Premi lordi annuali validi in assenza di richieste di risarcimento pervenute negli ultimi 3 anni

Fascia di fatturato ordinario attività professionale + EDP + sindaco + m&a (sindaco+m&a <=40%) + FATTURATO CON SINGOLA P.IVA (SE STUDIO ASSOCIATO)		Limite di indennizzo/Massimale RC professionale					
		€ 250.000	€ 500.000	€ 1.100.000	€ 1.500.000	€ 2.000.000	€ 2.500.000
Zero	12.000	€ 130	€ 360	€ 475			
12.000	20.000	€ 199	€ 360	€ 475			
20.000	40.000	€ 270	€ 360	€ 475			
40.000	80.000	€ 350	€ 450	€ 600			
80.000	120.000	€ 500	€ 650	€ 850			
120.000	160.000		€ 750	€ 980	€ 1.100		
160.000	200.000		€ 950	€ 1.200	€ 1.300	€ 1.400	€ 1.500
200.000	250.000		€ 1.100	€ 1.400	€ 1.525	€ 1.625	€ 1.725
250.000	300.000		€ 1.250	€ 1.600	€ 1.750	€ 1.850	€ 1.950
300.000	350.000			€ 1.800	€ 1.975	€ 2.075	€ 2.175
350.000	400.000			€ 2.000	€ 2.200	€ 2.300	€ 3.000
400.000	450.000			€ 2.200	€ 2.425	€ 2.525	€ 3.225
450.000	500.000			€ 2.400	€ 2.650	€ 2.750	€ 3.450
oltre 500.000 e fino a 1,5 mio		premio fascia precedente + tasso 4%° su differenza fatturato					

Marsh e l'accordo quadro AIG e CNO

Le coperture oggetto dell'accordo: limiti di indennizzo e franchigie

		RC professionale Limite di indennizzo/Massimale in €					
		250.000	500.000	1.100.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
Franchigie	RC Prof att.tà ordinaria	250	250	500	500	1.000	1.000
	RC Prof att.tà Sindaco/ Revisore Conti	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

La polizza Tutela legale

Quali eventi sono assicurati?

- ✓ **Procedimenti penali per delitti colposi/contravvenzioni**, incluso il "patteggiamento" (art. 444 e ss. c.p.), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
- ✓ **Difesa penale per delitti dolosi**, commessi nello svolgimento dell'attività professionale, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano assolti**. La società anticiperà spese legali fino ad € 5.000, in attesa della definizione del giudizio.

- ✓ **Pacchetto sicurezza:**
 - Eventi coperti:***
 - Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, per omicidio colposo o lesioni personali colpose (art.589-590 codice penale)
 - Opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie per importi > € 250

 - Relativamente a:***
 - D.Lgs 231/2007 "Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo"
 - D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009 "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
 - D.Lgs 193/07 "sicurezza alimentare"
 - D.Lgs 152/06 "Codice dell'Ambiente"
 - D.Lgs 196/03 "Tutela della Privacy"
 - D.Lgs 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

La polizza Tutela legale

Quali sono i massimali previsti?	<p>I Massimali sono:</p> <ul style="list-style-type: none">■ € 15.000 per sinistro / € 30.000 per periodo assicurativo■ € 25.000 per sinistro / € 50.000 per periodo assicurativo■ € 50.000 per sinistro / € 100.000 per periodo assicurativo
Quali spese sono coperte?	<ul style="list-style-type: none">■ Onorario, spese e competenze del legale■ Indennità a carico dell'assicurato spettanti all'Organismo di Mediazione■ Spese giudiziarie e processuali■ Onorario dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice■ Spese di transizione e di soccobenza
Franchigie	<ul style="list-style-type: none">■ nessuna
Quanto è ampio il periodo di retroattività garantito dalla polizza?	<p>La retroattività prevista, in assenza di sinistri/circostanze, è : 2 anni antecedentemente alla data di effetto del contratto relativamente alle imputazioni penali colpose, dolose (esclusivamente se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione) e contravvenzionali. (art 7 di polizza)</p>
Chi è l'assicuratore	<p>L'Assicuratore è ARAG una compagnia di assicurazioni internazionale per la tutela legale con sede in GERMANIA. Complessivamente ARAG ha quasi 3.500 collaboratori e nel 2013 ha realizzato premi ed un fatturato di 1,55 miliardi di Euro. ARAG Italia nasce a Verona nel 1965.</p>

Fascia di fatturato netto IVA e Oneri previdenziali relativi all'anno precedente a quello di attivazione		Massimale		
		€ 15.000 sinistro/ € 30.000 periodo assicurativo	€ 25.000 sinistro/ € 50.000 periodo assicurativo	€ 50.000 sinistro/ € 100.000 periodo assicurativo
zero	20.000,00	€ 96,00	€ 120,00	
20.000,01	40.000,00	€ 108,00	€ 132,00	
40.000,01	80.000,00		€ 156,00	€ 228,00
80.000,01	120.000,00		€ 225,00	€ 323,00
120.000,01	160.000,00		€ 260,00	€ 372,40
160.000,01	200.000,00		€ 330,00	€ 456,00
200.000,01	250.000,00		€ 380,00	€ 532,00
250.000,01	300.000,00		€ 430,00	€ 608,00
300.000,01	350.000,00			€ 684,00
350.000,01	400.000,00			€ 760,00
400.000,01	450.000,00			€ 836,00
450.000,01	500.000,01			€ 912,00
oltre € 500.000				riservato direzione

Ulteriore SEDE assicurata	€ 50,00	€ 62,00	€ 90,00
----------------------------------	---------	---------	---------

Consulenti Del Lavoro - Windows Internet Explorer

http://professionisti.marsh.it/affinityDetail.aspx

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Consulenti Del Lavoro

MARSH

Home Chi siamo Contatti Liberi professionisti Intermediari assicurativi Enti pubblici e dipendenti

Benvenuto in Marsh

e-Mail

Password

Entra

[Hai dimenticato la password?](#)

Sei un nuovo Utente? **Registrati**

Consulenti Del Lavoro

Polizza Responsabilità Civile Professionale Completa

La Convenzione mira a difendere il Professionista o lo Studio Associato da un eventuale pregiudizio economico che derivi dall'esercizio dell'attività professionale. Il prodotto è volto a garantire anche esigenze specifiche, come ad esempio l'attività di "Compensazione Credito IVA - Assistenza Fiscale", ed altre ancora...

Dettagli

Polizza RC Professionale "Compensazione Credito IVA ed Assistenza Fiscale"

La Convenzione è stata predisposta per soddisfare la necessità di reperire la sola specifica garanzia valevole per l'attività di "Compensazione Credito IVA ed Assistenza Fiscale"

Dettagli

start PRESENTAZIONE GE... PRESENTAZIONE CDL... Inbox - Microsoft Out... Consulenti Del Lavoro... 23 November 2018

Marco Oliveri

3409558726

marco.oliveri@marsh.com

Grazie



Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - www.marsh.it

Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 - Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861

Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.